

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

a cura di Sara Farini

I. I REATI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

II. LA DISCIPLINA SPECIALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA PREVISTA DALLA LEGGE N. 120 DEL 2010 PER GLI INFRAVENTUNENNI, I NEOPATENTATI E CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE O COSE

III. L'ACCERTAMENTO. LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CD. "SINTOMATICA" ED IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ETILOMETRO

IV. LE SANZIONI ACCESSORIE

V. INCIDENTE STRADALE COMMESO DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA

VI. GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DOVUTA ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Sommario

I. I REATI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA	6
LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 186 C.d.S. SONO REATI AUTONOMI	8
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10686</i>	8
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA MINIMA: “IL FATTO NON È PIÙ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO”	12
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 3 novembre 2010, n. 38692</i>	12
II. LA DISCIPLINA SPECIALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA PREVISTA DALLA LEGGE N. 120 DEL 2010 PER GLI INFRAVENTUNENNI, I NEOPATENTATI E CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE O COSE.	14
III. L' ACCERTAMENTO. LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CD. “SINTOMATICA” ED IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL' ETILOMETRO.	16
ACCERTAMENTO ALCOLIMETRICO: SI DEVE TENER CONTO ANCHE DEI CENTESIMI	17
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 18 agosto 2010, n. 32055</i>	17
IV. LE SANZIONI ACCESSORIE	19
SE IL REATO È ESTINTO IL GIUDICE NON PUÒ SOSPENDERE LA PATENTE	21
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 37922</i>	21
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, NO ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE IL VEICOLO UTILIZZATO NON LA RICHIEDE	23
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19646</i>	23
SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DI AUTOVETTURA IN LEASING: PER LA SUPREMA CORTE È LEGITTIMO	25
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10688</i>	25
NO AL SEQUESTRO E ALLA CONFISCA DELL'AUTO AZIENDALE	28
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 26 maggio 2010, n. 20093</i>	28
NO AL SEQUESTRO DELL'AUTO DEL PADRE GUIDATA DAL FIGLIO UBRIACO	30
<i>Cassazione penale, Sez. VI, 26 marzo 2010, n. 11791</i>	30
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SEQUESTRO DEL VEICOLO: SPAZIO AL FAVOR REI. AI PROCEDIMENTI ANCORA SUB IUDICE SI APPLICA LA DISCIPLINA INTRODOLTA DALLA L. N. 120/2010	32

<i>Cassazione penale, Sez. IV, 16 novembre 2010, n. 40523</i>	32
A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 120/2010 NON PUO' PIU' ESSERE DISPOSTO IL SEQUESTRO PREVENTIVO DEL VEICOLO AI SENSI DEL CODICE DI RITO	41
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 38570</i>	41
V. INCIDENTE STRADALE COMMESO DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA	45
NON SI CONFIGURA IL REATO COMPLESSO PER L'AUTOMOBILISTA UBRIACO CHE CAGIONA LA MORTE DI UNA PERSONA	46
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3359</i>	46
OMICIDIO COMMESO DA GUIDATORE UBRIACO: DOLO EVENTUALE O COLPA COSCIENTE?	51
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083</i>	51
IL COMMENTO	57
VI. GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DOVUTA ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	60
GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA: PER LA SUSSISTENZA DELL'ILLECITO NON BASTA L'AMMISSIONE DELLA PREVIA ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI	62
<i>Cassazione penale, Sez. IV, 23 febbraio 2010, n. 7270</i>	62
LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120: LE MODIFICHE ALLE NORME PENALI	65

Diritto e Processo Dossier

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2011 Diritto e Processo

EDITRICE

Diritto e Processo s.a.s.

REDAZIONE

Via M. Tenente Schiavone, 19
71036 – Lucera FG
Tel. 0881540144- 361467
Fax. 0881540144

INDIRIZZO INTERNET

www.dirittoeprocesso.com

DIRETTORE RESPONSABILE

Donato Della Vista

INTERNET PROVIDER

Aruba S.p.A.

REALIZZAZIONE GRAFICA

MC Chicken

Fondatore e Direttore

Luca D'Apollo

Comitato scientifico e di redazione

Giuseppe Buffone – Elena Brandolini - Nicola Fabiano –
Sara Farini – Francesco Carmine Follieri– Luigi Levita –
Massimo Marasca – Raffaele Plenteda – Manuela Rinaldi
– Rocchina Staiano – Claudio Venditti – Dario Immordino
– Serafino Ruscica – Mario Tocci – Elena Morano Cinque
– Maria Cristina Iannini – Veronica Laconca – Anna
Larussa – Pasquale Morelli – Lina Conte.

DIRITTO E PROCESSO DOSSIER, si cita Dir. Proc.
Dossier.



DIRITTO E PROCESSO DOSSIER è
l'approfondimento monografico mensile di **Diritto
e Processo - Notiziario giuridico telematico** -
quotidiano giuridico telematico
Diritto e Processo Dossier è rivista giuridica
telematica iscritta dal 22 marzo 2010 nel registro
dei giornali e dei periodici del Tribunale di Lucera
al n. 144 - ISSN 2038-2049

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da *Diritto e Processo*, e-mail dirittoeprocesso@gmail.com e sito web www.dirittoeprocesso.com

DIRITTO e PROCESSO DOSSIER

I. I REATI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Sara Farini

A far data dal 27 maggio 2008, la guida in stato di ebbrezza si distingue in tre fattispecie, comunemente denominate di ebbrezza *lieve* (tasso superiore a 0.5 gr/l e inferiore a 0.8 gr/l); *media* (superiore a 0.8 gr/l e inferiore a 1.5 gr/l); *grave* (superiore a 1.5 gr/l).

Le **pene principali** previste per la varie ipotesi sopra menzionate si differenziano in ragione della gravità della violazione. L'art. 186 C.d.S., infatti, dopo il precetto genericamente contenuto nel primo comma "è vietato guidare in stato di ebbrezza", individua le relative sanzioni da applicare in corrispondenza del più o meno elevato tasso alcolemico accertato. A dispetto della costruzione normativa della fattispecie in esame, è ormai opinione consolidata che si tratti di **reato autonomi** e non di circostanze aggravanti, con tutte le conseguenze che ne discendono, specie per quanto attiene all'esclusione dal giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti concorrenti (vedi **Cass. pen., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10686**).

Nel dettaglio, l'**ebbrezza lieve** (lett. *a*) è stata **depenalizzata dal legislatore del 2010** che, con la legge n. 120/2010, ha sostituito la sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2.000 euro e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. A partire dal 30 luglio 2010, quindi, la fattispecie in parola ha assunto la veste di illecito amministrativo. In applicazione della disciplina di cui all'**art. 2 c.p.**, per i fatti commessi antecedentemente al 30 luglio 2010, se il procedimento è ancora pendente, a seconda della fase, il pubblico ministero formulerà richiesta di archiviazione ovvero il giudice emetterà sentenza liberatoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; se, invece, vi è già stata condanna definitiva, l'*abolitio criminis* comporterà la cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali (vedi **Cass. pen., Sez. IV, 3 novembre 2010, n. 38692**).

L'**ebbrezza media** (lett. *b*) è invece sanzionata con l'ammenda da 800 a 3.200 euro e con l'arresto fino a sei mesi: la contravvenzione non è dunque oblabile. La pena in concreto applicata può essere sostituita dal giudice con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, così come previsto dal nuovo comma *9-bis* dell'art. 186, introdotto dalla legge n. 120/2010 (v. *infra*).

Infine, l'**ebbrezza grave** (lett. *c*), a seguito dell'intervento novellatorio del 2010, è sanzionata (ma solo con riguardo ai fatti commessi successivamente al 30 luglio 2010) con

l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Anche in questo caso, la pena irrogata può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità (v. *infra*).

Come si è detto più sopra, la legge n. 120/2010 ha introdotto all'art. 186 un nuovo comma *9-bis* che attribuisce al giudice il potere di sostituire, per non più di una volta, la pena – sia detentiva che pecuniaria – applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del **lavoro di pubblica utilità**, salvo il caso in cui il conducente abbia provato un incidente. La norma di cui si discorre, *in parte qua*, rinvia alla disciplina racchiusa nell'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”). Il rinvio non è tuttavia integrale, in quanto, per poter accedere alla misura sostitutiva, non è necessaria l'iniziativa dell'imputato, risultando sufficiente che questi non si opponga, ed inoltre la durata della sanzione non è contenuta nei limiti edittali tracciati dal medesimo art. 54, ma coincide con la durata della pena detentiva e di quella pecuniaria che sono state sostituite. A tal fine, per quest'ultima, la novella ha introdotto un **autonomo tasso di conversione**, stabilendo che 250 euro di ammenda corrispondano ad un giorno di lavoro sostitutivo. Il lavoro di pubblica utilità dovrà essere prioritariamente svolto nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale; il legislatore del 2010 ha inoltre aggiunto nell'elenco contenuto all'art 54, d.lgs. 274/2000, anche i centri specializzati di lotta alle dipendenze, quali strutture presso cui scontare la pena sostitutiva.

L'effettivo svolgimento del lavoro sostitutivo non comporta la mera espiazione della pena, ma rappresenta una vera e propria **causa di estinzione del reato**: *“In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca”*.

LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 186 C.d.S. SONO REATI AUTONOMI

Cassazione penale, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10686

(Pres. Mocali – Rel. Romis)

Le tre “fasce” contravvenzionali indicate dall’art. 186 C.d.S. integrano fattispecie autonome di reato. Non si è in presenza, in altre parole, di una fattispecie “base”, quella di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 186, e di circostanze aggravanti per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore ai limiti fissati alle lettere b) e c) del comma medesimo.

Osserva

1. Con la decisione indicata in premessa, il GIP del Tribunale di Ravenna, a fronte della richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna a carico di Nene Esther - per i reati di cui agli artt. 186, 2° e 7° comma, del codice della strada, rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza di uso di sostanze alcoliche (capo a] dell'imputazione), e 186, 1° e 2° comma, del codice della strada, guida in stato di ebbrezza desunto da dati sintomatici (capo b] dell'imputazione), accertati il 3 giugno 2007 - pronunciava sentenza di non luogo a procedere sul rilievo che si trattava di fatti non più previsti dalla legge come reato.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Bologna denunciando violazione di legge, con specifico riferimento al reato sub b), sul rilievo

che in conseguenza del Decreto legge n. 117/07, convertito nella legge n. 160/07, era stata depenalizzata solo l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi agli esami per l'accertamento dello stato di alterazione in conseguenza di uso di bevande alcoliche (ipotesi poi “ricriminalizzata” con la novella del 2008) ma non già la guida in stato di ebbrezza.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Prima delle disposizioni modificative introdotte dall'articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, l'articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la cui ultima versione era dovuta alla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, era strutturato, per quanto qui interessa, nei termini seguenti: il comma 1 sanciva il divieto di “guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche”; la prima parte del comma 2 delineava la fattispecie incriminatrice di guida in

stato di ebbrezza alcolica: chiunque violava il divieto (guidava, cioè, in stato di ebbrezza) era punito con le pene congiunte dell'arresto fino ad un mese e dell'ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00; il comma 6 stabiliva che, qualora dall'accertamento fosse risultato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato era da considerarsi in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni, penali ed amministrative, di cui al sopra citato comma 2.

La determinazione della soglia anzidetta va fatta risalire all'articolo 3 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1 agosto 2002, n. 168; in precedenza (v. comma 5 dell'articolo 186, nel testo introdotto dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9), il più elevato limite di 0,8 grammi per litro (g/l) era stabilito dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (articolo 379 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Questa Corte aveva, comunque, più volte avuto modo di affermare (cfr. Cass. S.U. 27 settembre 1995, Cirigliano, RV 203634; Cass. IV 4 maggio 2004, Ciacci, RV 229966; Cass. IV 9 giugno 2004, p.m. in proc. Massacesi, RV 229087) che lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo poteva essere, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, mediante la strumentazione (il cd. etilometro) e le procedure indicate nel

menzionato articolo 379 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

In particolare, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice poteva dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla condotta di guida (che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.: v. comma 3 del citato articolo 379).

3.2. L'articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 - come si è detto - ha riscritto l'articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all'accertamento, ma non abolendo, neppure in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed inasprendone anzi l'apparato sanzionatorio.

In particolare, le pene principali sono state differenziate in base alla gravità della violazione:

prima fascia, lettera a): ammenda da 500 a 2000 euro e arresto fino ad un mese se il tasso alcol emico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 (la previsione dell'arresto è stata, poi, soppressa dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160 e la contravvenzione è, dunque, tornata ad essere obblabile, questa volta ai sensi dell'articolo 162 c.p.);

seconda fascia, lettera b): ammenda da 800 a 3.200 euro ed arresto fino a tre

mesi (elevato a sei mesi dall'articolo 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5; terza fascia, lettera c) : ammenda da 1.500 a 6.000 euro ed arresto fino a sei mesi (ora da tre mesi ad un anno per effetto dell'intervento dei provvedimenti legislativi da ultimo citati) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.

3.3. Come questa Corte ha già, seppur incidentalmente, avuto modo di affermare (cfr. ad esempio Cass. IV 16 settembre 2008, Vergori; Cass. IV 11 aprile 2008, P.G. in proc. Scanziani, non massimate), le tre “fasce” contravvenzionali sopra indicate integrano fattispecie autonome di reato.

Non si è in presenza, in altre parole, di una fattispecie “base”, quella di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 186, e di circostanze aggravanti per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore ai limiti fissati alle lettere b) e c) del comma medesimo.

È sufficiente in proposito osservare, pur dovendosi ammettere che i criteri di identificazione delle circostanze rispetto alle fattispecie autonome di reato pongono di solito problemi interpretativi di complessa soluzione (si veda in proposito il rilevante sforzo di sistemazione della materia compiuto da Cass. S.U. 10 luglio 2002, p.m. in proc. Fedi), che può darsi per acquisito che, ai fini dell'individuazione di una

circostanza, condizione necessaria, seppur non sufficiente, è che la stessa si caratterizzi per la presenza di elementi “specializzanti” rispetto alla fattispecie “base”.

Nel caso in esame, invece, è di tutta evidenza come non ricorra un rapporto di specialità tra le tre disposizioni.

Esse, disposte - come si è visto - in ordine crescente di gravità, modellata sul tasso alcolemico accertato, sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da un rapporto di incompatibilità.

Si tratta, dunque, di fattispecie autonome di reato, destinate a non subire, come tali, il “gioco” del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze che potrebbe vanificare l'applicazione del più rigoroso trattamento sanzionatorio introdotto per le violazioni di maggiore entità.

La conclusione sembra trovare conferma letterale anche nel riferimento, in relazione ad ognuna delle tre ipotesi, all'accertamento del “reato” quale presupposto perché operi la conseguenza automatica della sospensione della patente di guida.

3.4. Ciò detto, non vi è ragione, tuttavia, di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche sopra ricordate (v. 3.1).

Le ragioni che legittimavano quell'orientamento interpretativo (principio del libero convincimento, assenza di prove legali e necessità che

la prova non dipendesse dalla discrezionale volontà della parte interessata) non sono, invero, venute meno.

Il tasso alcolemico è elemento costitutivo di ognuna delle tre fattispecie e, come tale, è suscettibile di accertamento secondo le regole che governano il sistema delle prove.

Una volta ammesso che, in linea di principio, lo stato di ebbrezza può desumersi da elementi sintomatici, è agevolmente intuibile che, sul piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte logicamente da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave.

Del tutto ingiustificata è, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il Giudice per le indagini preliminari nella sentenza impugnata, relativamente al reato sub b) di guida in stato di ebbrezza

4. La decisione impugnata va, in conclusione, annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo b) dell'imputazione, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Ravenna per il corso ulteriore.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA MINIMA: “IL FATTO NON È PIÙ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO”

Cassazione penale, Sez. IV, 3 novembre 2010, n. 38692

(Pres. Morgigni – Rel. Bianchi)

1. *L'art. 186, co. 1, lett. a) codice della strada (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), è stata depenalizzata ai sensi della legge 30.7.2010 n. 120, art. 33, co. 4.*

2. *L'intervenuta “abolitio criminis” (nel senso della intervenuta trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.*

3. *Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 cp), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 legge 24.11.1981 n. 689 richiamata dall'art. 194 codice della strada), e non rinvenendosi nella legge 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.*

Motivi della decisione

Imputata del reato di guida in stato di ebbrezza, omissis è stata dal Tribunale di Massa condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di 10 giorni di arresto e 500,00 euro di ammenda, doppi benefici di legge e sospensione della patente di guida per gg. 45.

La Corte di appello di Genova, ritenuto che non si poteva tenere conto dell'accertamento effettuato con l'alcoltest e che la prova era data solo dalle dichiarazioni degli agenti intervenuti relative ai sintomi

dell'ebbrezza, riconduceva la fattispecie a quella stabilita dall'art. 186, co. 2 lett. a) e riduceva la pena nei limiti da essa previsti.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata. Lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 141, co. 4 bis, disp. att. Cpp: rileva che la Corte di appello, dopo aver accolto l'eccezione di nullità dell'accertamento effettuato con l'alcoltest, ha ritenuto provato lo stato di ebbrezza sulla base degli elementi sintomatici; ha così ricondotto

la fattispecie al reato di cui all'art. 186 co. 1 lett. a), punito con la sola pena dell'ammenda e per cui è ammessa l'oblazione e pertanto avrebbe dovuto rimettere in termini l'imputata per chiedere di essere ammessa all'oblazione, così come richiesto nell'atto di appello.

Rileva la Corte che l'ipotesi di reato per la quale omissis è stata giudicata è quella di cui all'art. 186, co. 1, lett. a) codice della strada (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), fattispecie che è stata depenalizzata ai sensi della legge 30.7.2010 n. 120, art. 33, co. 4.

L'intervenuta "*abolitio criminis*" (nel senso della intervenuta trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere

emesso da questa Corte, essendo lo "*ius superveniens*" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. V 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 legge 24.11.1981 n. 689 richiamata dall'art. 194 codice della strada), e non rinvenendosi nella legge 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (v. Sez. Un. 16.3.1994 n. 739 rv 197698).

P.T.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato.

II. LA DISCIPLINA SPECIALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA PREVISTA DALLA LEGGE N. 120 DEL 2010 PER GLI INFRAVENTUNENNI, I NEOPATENTATI E CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE O COSE.

L'art. 33 della l. n. 120/2010 ha introdotto dopo l'art. 186 una nuova disposizione che ha come destinatari particolari categorie di soggetti, per le quali è previsto un **trattamento sanzionatorio specifico**, più severo rispetto a quello previsto in via ordinaria per la guida in stato di ebbrezza.

I soggetti cui si riferisce l'art. 186-*bis* sono: *a*) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; *b*) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 C.d.S.; *c*) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 C.d.S.; *d*) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Nel dettaglio, la disposizione in parola, dopo aver ribadito che anche per questi soggetti vige il divieto di guidare in stato di ebbrezza, prevede che:

- ai predetti sia applicata la sanzione amministrativa da 155 a 624 euro (sanzione raddoppiata laddove i medesimi abbiano provocato un incidente) in caso di **tasso alcolemico accertato non superiore a 0,5 gr/l**. Ciò che per la generalità dei consociati è lecito, costituisce invece per coloro che rientrano nelle categorie indicate dall'art. 186-*bis* un illecito amministrativo;
- nel caso in cui tali soggetti si rendano responsabili dell'illecito amministrativo di cui all'art 186 co. 2 lett. *a* (cd. ebbrezza lieve) le relative **sanzioni** siano **umentate di un terzo**;
- laddove invece i medesimi commettano le contravvenzioni di cui all'art. 186 co. 2 lett. *b* (cd. ebbrezza media) o *c* (cd. ebbrezza grave) la pena in via generale dall'art. 186 sia **umentata da un terzo alla metà**;

- in **deroga alle ordinarie regole di bilanciamento** previste dall'art. 69 c.p., le eventuali circostanze attenuanti concorrenti non possano essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle aggravanti speciali di cui si è appena detto;
- per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i conducenti di autobus e comunque per tutti i soggetti indicati dalla lett. *d* dell'art. 186-*bis* C.d.S. sia disposta la **revoca della patente** in caso di accertato tasso alcolico superiore a 1,5 gr/l. La patente è inoltre revocata a tutti gli altri conducenti indicati dall'art. 186-*bis* (lett. *a, b, c*) in caso di recidiva nel triennio, qualunque sia la violazione commessa;
- in caso di **rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici**, le sanzioni previste dall'art. 186 co. 2 lett. *c* siano aumentate da un terzo alla metà e laddove non sia possibile confiscare il veicolo, perché appartenente a terza persona, la durata della sospensione della patente sia raddoppiata;
- se l'illecito amministrativo meno grave (tasso alcolemico non superiore a 0,5 gr/l) è commesso dal **minore degli anni diciotto**, questi non potrà conseguire la patente di guida di tipo B prima del compimento del diciannovesimo anno di età; se invece il tasso alcolemico è superiore a 0,5, la patente non potrà essere conseguita prima del ventunesimo anno di età.

III. L'ACCERTAMENTO. LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CD. "SINTOMATICA" ED IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ETILOMETRO.

Per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, l'accertamento dello stato di ebbrezza può avvenire non solo per mezzo di strumenti tecnici (*in primis* l'etilometro), ma anche sulla base delle **circostanze sintomatiche**, desumibili, in particolare, dalle condizioni del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, eloquio sconnesso, alito vinoso, etc.) e dalla condotta di guida, i quali hanno la medesima rilevanza probatoria dell'indagine strumentale.

Data la particolare struttura delle fattispecie contravvenzionali edificate dall'art. 186 che, come si è visto, modulano la severità della risposta sanzionatoria in relazione alla maggiore o minore concentrazione di alcool accertata, la valutazione dei sintomi esterni dell'ebbrezza comporterà sempre l'**applicazione dell'ipotesi più lieve**, oggi depenalizzata, "*quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una della due altre ipotesi*" (così, Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 43313).

Nel caso in cui si proceda ad **accertamento strumentale**, si deve tener conto anche dei centesimi, cosicché il superamento del limite anche di un solo centesimo può comportare l'applicazione della fattispecie più grave. Ed invero, secondo la giurisprudenza, dal momento che l'art. 186 co. 2 prevede tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, sarebbe contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Del resto, non vi sono elementi espliciti a supporto dell'interpretazione, pure proposta, che vede nell'assenza della seconda cifra decimale l'intenzione del legislatore di dare rilevanza ai soli decimi di grammo/litro (vedi **Cass. pen., Sez. IV, 18 agosto 2010, n. 32055**. Nello stesso senso si era già espressa anche Cass. pen., Sez. IV, 6 aprile 2010 n. 12904).

Il **rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici**, secondo quanto disposto dall'art. 186 co. 7, comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 2 lett. c) della medesima disposizione, ossia il medesimo trattamento sanzionatorio fissato per l'ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza. La fattispecie in discorso può inoltre concorrere con quella, oggi depenalizzata, di ebbrezza lieve, laddove il giudice ritenga provato lo stato di ubriachezza sulla base delle circostanze sintomatiche di cui si è detto più sopra.

ACCERTAMENTO ALCOLIMETRICO: SI DEVE TENER CONTO ANCHE DEI CENTESIMI

Cassazione penale, Sez. IV, 18 agosto 2010, n. 32055

(Pres. Morgigni – Rel. Marinelli)

In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve affermarsi che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile.

Premesso in fatto

Il Tribunale di Padova, in data 29 dicembre 2009, pronunciava ordinanza con la quale rigettava il ricorso per riesame presentato da F. A., indagato in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), e confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di Padova in data 29.09.2009.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il F., a mezzo del suo difensore, e chiedeva di volerla annullare con ogni conseguenza di legge.

Ritenuto in diritto

Il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essergli contestato il reato di cui all'art. 186 C.d.S. di cui alla lett. B e non già quello di cui alla lettera C, in quanto, in occasione delle prove eseguite con

l'etilometro, gli era stato constatato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l. Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, il tasso alcolemico pari a 1,56 non avrebbe superato la soglia di cui alla lettera C e quindi, per il principio del favor rei, il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B. Essendo stato così ricalificato il fatto, era esclusa, secondo il ricorrente, la confisca obbligatoria del veicolo (prevista solo per l'ipotesi di cui alla lett. C) e, pertanto, non si poteva disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, non ravvisandosi la sussistenza del periculum in mora

che giustificasse il mantenimento della cautela reale.

I proposti motivi di ricorso non sono fondati.

La modifica dell'art. 186 C.d.S., comma 2, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modifiche nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, con l'indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l'intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all'assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali.

In quest'ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Seguendo la tesi del ricorrente, infatti, l'approssimazione dei valori accertati con l'etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l'innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. A), B) e C). Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lett. C), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.

La sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima

dell'adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell'alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile.

Nella fattispecie *de qua*, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona di F. A., pari a 1,56 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C) e non già ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

IV. LE SANZIONI ACCESSORIE.

L'art. 186 contiene un apparato di sanzioni accessorie estremamente variegato e complesso. Oltre alla sospensione della patente, prevista per tutte le ipotesi di illecito, è prevista la revoca della patente, la confisca ed il fermo amministrativo del veicolo.

Come per le pene principali, l'applicazione delle diverse *species* di sanzioni accessorie è differenziato in ragione dell'entità del tasso alcolemico accertato.

Iniziando dalla **sospensione della patente**, nel caso di ebbrezza lieve, all'accertamento della violazione consegue la sospensione della patente da tre a sei mesi.

Nell'ipotesi di ebbrezza media la sospensione della patente oscilla tra i sei mesi ed un anno. Infine, nell'ipotesi di ebbrezza grave, la sospensione della patente ha durata compresa fra uno e due anni, periodo che è destinato a raddoppiare laddove il veicolo condotto appartenga a persona estranea al reato; in caso di recidiva nel biennio, in luogo della sospensione, è disposta la **revoca della patente**.

La sospensione non può essere disposta se il reato è estinto (vedi **Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 37922**), ovvero se il veicolo condotto in stato di ebbrezza non richiedeva la patente (vedi **Cass. pen., Sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19646**).

Nei casi di ebbrezza grave, è inoltre sempre disposta la **confisca del veicolo** con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito (che quindi non ha concorso nel reato: vedi **Cass. pen., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10688**; **Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 20093**; **Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 11791**). La misura ablatoria deve essere disposta obbligatoriamente in caso di condanna o applicazione pena su richiesta e ancorché venga disposta la sospensione condizionale.

La l. n. 120/2010 ha apportato rilevanti modifiche in tema di confisca, tra le quali merita primaria menzione l'indicazione della natura amministrativa della misura in esame.

Nel dettaglio, lo *ius novum* ha espunto dall'art. 186, co. 2 lett. c) l'inciso “*ai sensi del secondo comma dell'art. 240 c.p.*”, recependo l'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza 4 giugno 2010, n. 196, aveva dichiarato l'illegittimità parziale della norma proprio in riferimento al rinvio all'art. 240 c.p. L'intervento manipolativo del legislatore del 2010 recepisce dunque il *dictum* della Consulta e si spinge oltre fino a qualificare in positivo la confisca, in termini di misura amministrativa, laddove sino ad oggi si era soliti invece discorrere di sanzione penale accessoria (v. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2010). In proposito, il nuovo testo dell'art. 186, ai fini del sequestro del veicolo destinato alla confisca, rinvia a quanto disposto dall'art. 224-ter C.d.S., introdotto dalla stessa legge 210 del 2010 che si riferisce alla “*sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo*”.

La nuova veste della confisca fa sì che non sarà più possibile procedere al sequestro preventivo del veicolo *ex art. 321 co. 2 c.p.*, in vista dell'applicazione della misura

ablative, dovendo invece fare necessariamente riferimento alla disciplina speciale contenuta nell'art. 224-ter (vedi **Cass. pen., Sez. IV, 16 novembre 2010, n. 40523**; **Cass. pen., Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 38570**). Il sequestro non potrà quindi più essere disposto in sede penale, ma esclusivamente per mano dall'autorità amministrativa cui la norma demanda appunto l'adozione.

Diversamente da quanto accade per le sanzioni concernenti la patente, irrogate – salvo l'ipotesi della ebbrezza lieve - dal giudice penale, con la sentenza o il decreto penale di condanna, il secondo comma dell'art. 224 C.d.S. lascia il compito di disporre la confisca al Prefetto

SE IL REATO È ESTINTO IL GIUDICE NON PUÒ SOSPENDERE LA PATENTE

Cassazione penale, Sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 37922

(Pres. Morgigni – Rel. Foti)

In presenza di una declaratoria di estinzione del reato il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che è invece rimessa, ai sensi dell'art. 224 C.d.S., comma 3, alla competenza del Prefetto.

[Omissis]

- I - Con sentenza del 21 novembre 2006, il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, ha dichiarato F. C. colpevole dei reati di cui agli artt. 590 e 594 c.p., art. 189 C.d.S., comma 1, n. 2, e art. 189 C.d.S., comma 1, n. 7, e, nel condannarla alle pene ritenute di giustizia, ha applicato nei confronti della stessa, ex art. 189 C.d.S., comma 6, e art. 222 C.d.S., con riguardo ai reati di cui all'art. 189 C.d.S., comma 1, n. 2, e art. 590 c.p., la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per complessivi cinque mesi.

Su appello proposto dall'imputata, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 15 maggio 2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per intervenuta prescrizione dei reati contestati, confermando le sanzioni accessorie e

disponendo la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara.

Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, la F. che deduce violazione di legge laddove la corte territoriale, dopo avere, correttamente, dichiarato la prescrizione dei reati, ha confermato la sanzione accessoria che, a giudizio della ricorrente, in presenza di declaratoria di estinzione del reato, non poteva essere confermata.

- II - Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

In realtà, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che è invece rimessa, ai sensi dell'art. 224 C.d.S., comma 3, alla competenza del Prefetto.

Giustamente dichiarata, quindi, nel caso di specie, l'estinzione dei reati per

prescrizione, la corte territoriale non avrebbe dovuto “confermare le sanzioni accessorie”, bensì limitarsi a trasmettere copia della sentenza al Prefetto per quanto di competenza, ai sensi della norma sopra richiamata.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di conferma della citata sanzione accessoria; statuizione che deve essere eliminata, ferma restando la disposta trasmissione di copia della sentenza

impugnata al Prefetto di Ferrara per quanto di competenza dello stesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della statuizione inerente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina, ferma restando la disposta trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, NO ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE IL VEICOLO UTILIZZATO NON LA RICHIEDE

Cassazione penale, Sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19646

(Pres. Morgigni – Rel. Galbiati)

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.

Fatto e diritto

1. Il Tribunale di Trento - Giudice monocratico -, con sentenza in data 13-7-2009, applicava, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., all'imputato XXX la pena di mesi tre di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Disponeva la sospensione della patente di guida per anni uno. In particolare, risultava che l'imputato al momento del fatto stava conducendo il ciclomotore Piaggio Ape 50 cc.

2. XXX presentava ricorso per cassazione.

Si doleva perché era stata disposta la sospensione della patente di guida, malgrado che il mezzo, condotto da esso istante, non richiedesse tale titolo

abilitativo. Aggiungeva che erroneamente non era stata concessa la sospensione condizionale della pena, pur nella sussistenza dei requisiti, avendo egli riportato due condanne alla pena dell'ammenda ed altra volta era stato condannato per il reato ex art. 80 comma 14 D.P.R. 15-6-1959 ora depenalizzato.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

3. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.

Si osserva che il ciclomotore condotto dall'imputato - Piaggio Ape 50 cc - non richiede, ai sensi degli artt. 50 e 116 Cod. Strad., il conseguimento, per la guida, di patente. D'altro canto, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cass. S.U. 30-1-2002 n. 12.316; Cass. 21-9-2005 n. 45.669;

Cass. 18-9-2006 n. 36.580) che **non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.**

Invece, il motivo riguardante la sospensione condizionale della pena si palesa infondato, atteso che non risulta affatto che il prevenuto, sia pure al di fuori delle intese concernenti l'accordo intercorso ex art. 444 c.p.p., abbia fatto istanza di applicazione di detto beneficio.

4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al provvedimento di sospensione della patente di guida, sospensione da eliminarsi; il ricorso nel resto deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione - IV Sezione Penale - annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di sospensione della patente di guida, sospensione che elimina; rigetta il ricorso nel resto.

SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DI AUTOVETTURA IN LEASING: PER LA SUPREMA CORTE E' LEGITTIMO

Cassazione penale, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10688

(Pres. Mocali – Rel. Romis)

Tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di leasing, non v'è dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto "appartiene" al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso: ed invero, "appartenenza" non significa astrattamente proprietà di una "res", ma sostanzialmente diritto di goderne e disporre sulla base di titolo che esclude i terzi (caratteristica propria del leasing). Muovendo da tale presupposto, appare evidente dunque la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida di quel veicolo in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma secondo, lett. c), del codice della strada, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del "periculum in mora" derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione; la stessa società di leasing, per riavere la materiale disponibilità di un veicolo concesso a terzi in virtù di contratto di leasing, dovrebbe dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione.

Osserva

Con decreto del 10 giugno 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Fermo convalidava il sequestro preventivo della vettura Audi Q7 tg. DM 869 FA nella disponibilità di Omissis, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, secondo comma, del codice della strada.

Avverso detto provvedimento, il Omissis presentava istanza di riesame basata sull'asserita non confiscabilità

del veicolo, in quanto nella disponibilità del Omissis in virtù di contratto di leasing e quindi intestato a terzi; l'istante prospettava altresì l'insussistenza del "periculum in mora" per essergli stata ritirata, e quindi sospesa, la patente di guida.

Il Tribunale di Fermo - in funzione di giudice del riesame - rigettava il gravame rilevando che: 1) a nulla rilevava che il veicolo fosse intestato a terzi (nella specie, alla "Banca Italease"), essendo stato accertato che

l'indagato aveva la disponibilità del veicolo stesso, e trattandosi di una “res” in evidente rapporto di strumentalità rispetto al reato: di tal che l'auto, se lasciata nella libera disponibilità dell'indagato, avrebbe comportato pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti; 2) quanto al “periculum in mora”, la sospensione della patente, anche perché misura temporanea, non avrebbe di certo impedito la reiterazione di analoghe condotte.

Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, reiterando la tesi della non confiscabilità del bene perché appartenente a terzi, e sostenendo che la sospensione della patente di guida avrebbe fatto venir meno il “periculum in mora”.

All'odierna udienza, il difensore dell'indagato ha rappresentato che il contratto di leasing è stato risolto e che quindi l'auto in questione è rientrata nella piena ed esclusiva disponibilità della “Banca Italease”.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

Tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di *leasing*, non v'è dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso: ed invero, “appartenenza”

non significa astrattamente proprietà di una “res”, ma sostanzialmente diritto di goderne e disporne sulla base di titolo che esclude i terzi (caratteristica propria del *leasing*). Muovendo da tale presupposto, appare evidente dunque la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida di quel veicolo in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma secondo, lett. c), del codice della strada, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “*periculum in mora*” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione; la stessa società di *leasing*, per riavere la materiale disponibilità di un veicolo concesso a terzi in virtù di contratto di leasing, dovrebbe dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione.

Correttamente il Tribunale del riesame ha poi ritenuto, con argomentazioni assolutamente condivisibili, del tutto irrilevante la sospensione della patente di guida del Omissis ai fini del “periculum in mora”.

Donde la manifesta infondatezza delle dedotte censure.

Ai rilievi che precedono, pur di carattere decisivo ed assorbente, deve inoltre aggiungersi, “ad abundantiam”, che all'odierna udienza (cfr. verbale di udienza) il difensore dell'indagato,

nell'illustrare la tesi difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha precisato che il contratto di leasing è stato risolto e l'auto in sequestro è rientrata nella piena disponibilità, formale e sostanziale, della società "Banca Italease": orbene, è, dunque, anche cessato qualsiasi interesse dell'indagato alla restituzione dell'auto stessa. Sarà onere della predetta società - in quanto soggetto "estraneo al reato" - far valere eventualmente le sue ragioni nella sede opportuna.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

NO AL SEQUESTRO E ALLA CONFISCA DELL'AUTO AZIENDALE

Cassazione penale, Sez. IV, 26 maggio 2010, n. 20093

(Pres. Brusco – Rel. Blaiotta)

Motivi della decisione

1. Il Tribunale del riesame di Vicenza ha respinto l'appello avverso il provvedimento col quale il Gip dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un'auto intestata alla Istituti Scolastici Cardinale Cesare Baronio s.r.l.

Il sequestro è stato disposto nell'ambito del procedimento a carico di Zanutel Giampaolo in ordine al reato di cui all'art. 186 lettera c) del Codice della strada. Lo stesso Zanutel è legale rappresentante della società proprietaria del veicolo.

2. Ricorre per cassazione l'indagato lamentando che l'atto impugnato è affetto da violazione di legge e mancanza della motivazione. Esso estende arbitrariamente la portata della disciplina legale, che esclude la confisca nel caso in cui il guidato in stato di ubriachezza appartenga a persona estranea al reato. In ogni caso, la condotta illegale dell'indagato spezza il rapporto di rappresentanza organica.

3. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata afferma che il principio della rappresentanza opera anche in tema di confisca penale. La società è sfornita di capacità penale ma, allorché l'attività illecita sia posta in essere dagli organi rappresentativi della stessa, a costoro farà carico la responsabilità penale, mentre ogni altra conseguenza patrimoniale ricadrà sull'ente. Tale apprezzamento è erroneo.

Il novellato art. 186 del Codice della strada prevede, per l'illecito in esame, la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato; ed in vista di tale obbligatoria confisca è stato adottato l'atto di sequestro preventivo. Esso, tuttavia, non tiene in conto la reale natura della confisca di cui si discute. Essa, infatti, ha un evidente contenuto affittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che le Sezioni unite di questa Corte, condivisibilmente, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, Caligo). La natura affittiva dell'atto,

tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i principi dell'ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale. Ne discende che **la sanzione può evidentemente colpire solo l'autore del reato e non soggetti diversi**; e che **la responsabilità dell'ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge**, che nella specie difettano radicalmente.

In conseguenza va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo in data 11 agosto 2009.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo 11 agosto 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

NO AL SEQUESTRO DELL'AUTO DEL PADRE GUIDATA DAL FIGLIO UBRIACO

Cassazione penale, Sez. VI, 26 marzo 2010, n. 11791

(Pres. de Roberto – Rel. Ippolito)

Fatto e diritto

1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione - “per malgoverno dell’interpretazione dell’art. 321 commi 1 e 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione” - contro la suindicata ordinanza con cui il Tribunale di Vercelli ha revocato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sull’autovettura guidata da XXX, sorpreso dai Carabinieri in stato di ebbrezza alcolica. Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che il veicolo, anche se non appartenente all’indagato ma a suo padre, poteva essere soggetto a confisca obbligatoria, in quanto a carico del proprietario sussistevano profili di negligenza derivanti dal fatto che egli era informato delle precedenti condotte anomale tenute dal figlio.

2. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte di ZZZ del fatto che il figlio XXX, all’età di vent’anni, avesse commesso un reato di cui all’art.

527 cod. pen. e fosse stato colto in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un’autovettura, in assenza di altri elementi, non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell’episodio all’origine dell’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che lo ZZZ si rifiutasse di prestare l’autovettura al figlio, in assenza di più recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede.

2.2. Ritiene il Collegio del tutto insussistente la dedotta violazione di legge da parte del Tribunale, che ha condiviso l’interpretazione dell’art. 321 cod. proc. pen. ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (e sottesa al provvedimento di sequestro), escludendo tuttavia che, in concreto, fosse formulabile alcun addebito di negligenza al titolare dell’autovettura, con valutazione fattuale espressa con motivazione plausibile, che si sottrae al

sindacato di legittimità prevista dall'art.
606.1 lett. e) cod. proc. pen.

La Corte dichiara il ricorso
inammissibile.

P.Q.M.

**GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SEQUESTRO DEL
VEICOLO: SPAZIO AL *FAVOR REI*. AI PROCEDIMENTI
ANCORA *SUB IUDICE* SI APPLICA LA DISCIPLINA
INTRODOTTA DALLA L. N. 120/2010**

Cassazione penale, Sez. IV, 16 novembre 2010, n. 40523

(Pres. Marzano – Rel. Maisano)

1. A seguito delle modifiche apportate dalla l. 2010, la confisca del veicolo deve qualificarsi in termini di sanzione amministrativa accessoria e non più quale pena accessoria.

2. In siffatto contesto deve ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, risultando il trattamento amministrativo (anziché penale), per definizione, più favorevole per l'imputato.

3. La legge di riforma del Codice della Strada non ha tuttavia dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri ancora sub iudice, disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina: essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedurali all'epoca vigenti, ma la loro perdurante legittimità non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell'art. 321, 2° c., c.p.p., dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca amministrativa.

Svolgimento del procedimento

1. Il 30 dicembre 2009 R. G., indagato per il reato di cui all'art. 186, 2° comma, lett. c), C. d. S. proponeva, per mezzo del difensore, istanza di restituzione di un'autovettura a lui sequestrata.

Rappresentava che il 19 dicembre precedente il P.M. aveva richiesto decreto penale di condanna e contestuale statuizione di confisca del

veicolo e rilevava che la norma incriminatrice prevedeva che tale statuizione poteva essere resa con sentenza di condanna e tale non poteva ritenersi il decreto penale di condanna. Soggiungeva che il disposto dell'art. 460, 2° comma, c.p.p. "si riferisce esclusivamente alle ipotesi generali di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, c. 2, c.p., e non si estende alle

ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali”.

Il G.I.P., con provvedimento del 25 aprile 2010 rigettava l’istanza osservando che “il tenore letterale della norma (incriminatrice) non lascia spazio ad interpretazioni diverse laddove statuisce ‘è sempre disposta’ la confisca e richiama il 2° c. dell’art. 240, cpv. c.p., che prevede appunto casi di confisca obbligatoria ...; l’art. 460, 2° c., c.p.p. prevede espressamente che con il decreto penale possa essere applicata la confisca” obbligatoria nei casi previsti dal 2° c. dell’art. 240 c.p., richiamo da intendersi riferito a tutti i casi di confisca obbligatoria ...”.

1.1. L’indagato proponeva appello al Tribunale di riesame di Modena, il quale, con ordinanza del 22 febbraio 2010, rigettava il gravame.

Ritenevano i giudici del riesame “di aderire all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 13831/2009 e n. 43501/2009 che interpretano il richiamo contenuto nell’art. 186, comma 2, lettera c), quinto periodo, C. d. S., ... non come riferimento alla natura e alle caratteristiche delle cose ivi elencate, ma nel senso della previsione della obbligatorietà della confisca per il veicolo condotto da soggetto in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ...”. Condividevano l’orientamento del primo giudice, secondo cui, “nel caso di irrogazione di condanna nelle forme previste dagli artt. 459 e ss. c.p.p., le espressioni ‘sentenza di condanna’ devono essere interpretate

come comprensive anche del decreto penale. Nel caso di specie rileva, dunque, una misura di sicurezza patrimoniale che diventa obbligatoria per la pericolosità assunta dal bene in rapporto allo specifico soggetto trovato in grave stato di ebbrezza...”.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per mezzo del difensore, denunciando, con unico motivo, vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 186, 2° c., C. d. S., 460, 2° c., c.p.p., e 240 c.p..

Deduce, in sintesi, che:

- la equiparazione ritenuta dai giudici del merito, quanto alla sentenza di condanna comprensiva anche del decreto penale di condanna, è “giuridicamente scorretta in quanto sentenza e decreto sono provvedimenti tra loro nettamente distinti come risulta dall’art. 125 c.p.p. e dall’intero sistema del nostro codice ...”;

- “l’art. 186, comma 2, lett. c), C. d. S., non facendo menzione alcuna del decreto penale di condanna, riporta, altresì la sentenza di patteggiamento che, contrariamente al decreto penale, è ex lege (art. 445, c. 1) ‘equiparata ad una sentenza di condanna’: ciò significa chiaramente che l’espressione ‘sentenza

di condanna’ si riferisce esclusivamente ai provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 533 e ss. c.p.p.”; la ritenuta equiparazione “determina ... un’estensione analogica del campo di applicazione della confisca riferibile non alla legge, ma all’operazione interpretativa del giudice...”;

- quanto alla ritenuta confiscabilità del veicolo secondo le ragioni espresse dai giudici del merito, deve, di contro, rilevarsi che, come già altra volta ritenuto da questa Suprema Corte, la norma incriminatrice in questione, “nel richiamare il secondo comma dell’art. 240 c.p., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l’obbligatorietà della confisca”; sicché, anche alla stregua di richiamati arresti giurisprudenziali, “in buona sostanza,... la confisca ex art. 186, c. 2, lett. c), non è né una confisca facoltativa ex art. 240, c. 1, c.p., né una confisca obbligatoria ex art. 240, c. 2, c.p. ma, semplicemente, una confisca obbligatoria prevista da leggi speciali al pari di quella prevista dagli artt. 722 c.p., 256, c. 3, 259, c. 2, D. Lgs.vo n. 152/2006, 80-bis C. d. S. abrogato, 301 D.P.R. 23.1.1973, n. 43”, per le quali la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ritenuto la inapplicabilità della confisca in sede di sentenza di applicazione della pena (prima delle modifiche apportate con la L. n. 134/2003) e di decreto penale di condanna;

- “la finalità principale della confisca prevista dall’art. 240 c.p. ... è quella propria e tipica delle misure di sicurezza: si tratta, difatti, di una finalità preventiva”; ma, richiamando altro arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte ed una pronuncia della CEDU, la confisca prevista nella norma incriminatrice che qui interessa ha, in sostanza, natura di sanzione penale; essa è “assimilabile più ad una sanzione, ad una pena accessoria, che

ad una misura di sicurezza prevalendo in essa non finalità preventive ma finalità repressive ed afflittive ... Ed è, pertanto, conforme alla ratio legis del procedimento monitorio ritenere non confiscabile il veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza in quanto esso, lungi dal costituire un’ipotesi di confisca ex art. 240, c. 2, c.p., integra un’ipotesi di confisca obbligatoria prevista da leggi speciali, assimilabile, peraltro da un punto di vista sostanziale, ad una pena accessoria e non ad una misura di sicurezza reale”.

Concludeva rilevando che, “essendo stato già emesso nei confronti dell’imputato il decreto penale di condanna non ancora passato in giudicato e non potendo con tale provvedimento essere disposta ... la confisca del veicolo”, il provvedimento impugnato va annullato.

2.1. Il ricorrente ha poi presentato nuovi motivi, con atto dell’11 ottobre 2010.

Richiama le sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale del 12 maggio 2010, n. 196, e delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte del 25 febbraio 2010, n. 23428. Com’è noto, con la prima è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. c), C. d. S., limitatamente alle parole “ai sensi dell’art. 240, secondo comma, codice penale”. Con la seconda, all’altra antecedente, si era ritenuto che “la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una

misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria”. Rileva che con tali pronunce è stata, quindi, riconosciuta la natura di sanzione penale accessoria alla confisca del veicolo ex art. 186 C. d. S., donde la sua “incompatibilità col decreto penale di condanna”.

Rileva, poi, che è frattanto intervenuta anche la L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato in parte qua l’art. 186, 2° c., lett. c), disponendo che “ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224-ter”. Questa ultima disposizione è stata introdotta da tale legge di riforma ed attribuisce al sequestro natura amministrativa; quindi, “diversamente da quanto previsto per le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, alla cui irrogazione deve provvedere il giudice penale con la sentenza o con il decreto penale di condanna, il comma 2 dell’art. 224-ter riserva l’applicazione della confisca al prefetto, disponendo in tal senso la trasmissione al medesimo di copia della sentenza o del decreto di condanna divenuti irrevocabili”. Ne consegue che “la nuova norma troverà applicazione anche nei procedimenti pendenti in cui non si sia ancora adottato, da parte del giudice, alcun provvedimento definitivo: in tali casi, il sequestro preventivo adottato e/o il provvedimento di confisca se non ancora coperto da giudicato dovranno essere revocati in quanto non più di competenza dell’autorità giudiziaria penale”.

Motivi della decisione

3. Il motivo di censura esplicitato dal ricorrente nell’originario ricorso si incentra, come s’è visto, sulla prospettazione che col decreto penale di condanna non possa essere disposta la confisca della cosa sequestrata (nella specie l’autoveicolo), al riguardo rilevandosi che la confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, 2° c., lett. c), C. d. S., al pari di quella prevista in altre leggi speciali, “si allontana dall’alveo delle misure di sicurezza per avvicinarsi e probabilmente entrare in quello delle pene accessorie”, e vertendosi nella specie, appunto, in “un’ipotesi di confisca obbligatoria prevista da leggi speciali e non di confisca ex art. 240, c. 2, c.p.”.

Giova premettere, quanto al binomio lessicale e normativo sentenza/decreto penale di condanna, che ha altra volta osservato questa Suprema Corte, quanto al dettato del precitato art. 186 C. d. S. - il quale rende obbligatoria la confisca del veicolo per l’ipotesi di reato di cui al 2° c., lett. c) - che il riferimento della norma alla “sentenza di condanna” debba essere inteso in senso più ampio, come statuizione di condanna, comprensiva dunque anche del decreto penale”; ed ha, nondimeno, ricordato che sul punto, in riferimento ad altra materia (reati in materia di rifiuti) erano intervenute pronunce di segno diverso, ivi richiamate (Sez. IV, 21 ottobre 2009, n. 43501), potendo, perciò, ritenersi sussistente al riguardo un contrasto giurisprudenziale, che, per vero, scaturiva sostanzialmente dalla individuazione della natura della confisca in subiecta materia, così come

essa era delineata sotto il vigore della pregressa normativa, prima della entrata in vigore della sopravvenuta L. 29 luglio 2010, n. 120. Le intervenute e succitate sentenze delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte e della Corte Costituzionale danno contezza della fondatezza delle ragioni rappresentate dal ricorrente sulla qualificazione della confisca, sotto il vigore di quella previgente normativa, quale sanzione penale accessoria. Tanto proponeva il tema della sistematica reductio ad unum del disposto dell'art. 460, 5° c., c.p.p., secondo cui “il decreto penale di condanna non comporta ... l'applicazione di pene accessorie”, e dell'art. 186, 2° c., lett. c), C. d. S., per il quale il giudice, “con la sentenza di condanna”, dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, “salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”: donde la indubbia rilevanza del tema concernente la riconducibilità o meno al novero delle sentenze di condanna anche del decreto penale di condanna e della sistematica composizione dei due dettati normativi.

Gli è, tuttavia, che siffatta proposta questione, tenuto conto della situazione normativa previgente alla succitata legge di riforma e delle sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, appare del tutto inaffidente al caso di specie.

Come, difatti, chiarisce lo stesso ricorrente, l'istanza di dissequestro in questione venne proposta quando non era stato emesso alcun decreto penale di condanna, essendovi solo una

richiesta in tal senso del P.M.; tale richiesta non comportava, indefettibilmente, l'obbligo del giudice di accoglierla (art. 459, 3° c., c.p.p.), sicché a quel momento non era affatto proponibile la questione della possibilità o meno, per il giudice, di disporre la confisca col decreto penale di condanna: questo era stato solo richiesto, su tale richiesta il giudice non si era pronunciato, il decreto penale non era stato emesso. Prospettandosi, poi, che solo l'adozione di tale decreto penale rendeva ostativa, o caducava, la misura del sequestro, sull'assunto che esso non potesse mai sfociare in un provvedimento di confisca, ritenuto, questo, non poter costituire statuizione rendibile col decreto penale di condanna, questo, come specifica il ricorrente, venne emesso “nelle more della fissazione dell'udienza di appello (nel procedimento incidentale che occupa), in data 4.2.2010, ... avverso il quale è stata presentata rituale opposizione chiedendo l'emissione del decreto di citazione a giudizio”. Posto che con la opposizione e nel conseguente giudizio l'imputato ben può far valere le dedotte questioni in ordine alla confiscabilità del veicolo disposta col decreto penale di condanna, è appunto solo in quella sede, ove il decreto penale di condanna rechi tale statuizione, che tali questioni possono essere dedotte. Peraltro, com'è noto, nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice deve, in ogni caso, revocare il decreto penale di condanna (art. 464, 3° c., c.p.p.). In sostanza: l'istanza di restituzione della cosa sequestrata, ed a fortiori lo stesso

sequestro, vennero proposta e disposto quando nessun decreto penale di condanna era stato emesso e, a seguito della richiesta del P.M. in tal senso, non necessariamente il procedimento avrebbe dovuto svolgersi nelle forme speciali previste dagli artt. 459 e ss. c.p.p.; avverso il decreto penale di condanna solo successivamente emesso è stata proposta opposizione ed è stata richiesta la emissione del decreto di citazione a giudizio, sicché il procedimento non potrà più svolgersi nella forme indicate dal rito speciale per decreto, che dovrà dal giudice in ogni caso essere revocato. In definitiva, non può affatto rilevare, allo stato, la questione se la confisca, cui il sequestro è preordinato, possa o meno essere resa col decreto penale di condanna, inizialmente insussistente, successivamente reso e sostanzialmente caducato dalla proposta opposizione. Né vale al riguardo prospettare da parte del ricorrente che “il decreto penale di condanna non è ancora passato in giudicato ed è altresì, suscettibile di rinuncia sino al termine fissato per gli incombenti di cui all’art. 491 c.p.p.”. Allo stato quel decreto penale di condanna non può più, in quanto tale, esplicitare esiti definitivi, attesa la intervenuta opposizione; la eventuale rinuncia alla opposizione (non evidentemente al decreto, come appare impropriamente indicato dal ricorrente) nel termine da quest’ultimo indicato è evento del tutto ipotetico e futuribile, laddove la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire alla statuizione richiesta dal ricorrente non può che essere attuale ed effettiva, anche sotto

lo stesso profilo dell’interesse alla impugnazione.

3.1. Con i motivi aggiunti, come s’è visto, il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2010 e la, a questa di poco precedente, sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428/2010, nonché la intervenuta legge di riforma della disciplina di settore, n. 120/2010.

Le questioni in tal guisa prospettate introducono, in effetti, temi di non lieve momento.

Vale al riguardo osservare che, come già altra volta ritenuto da questa Suprema Corte, nonostante tale sopravvenuta normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell’unitario contesto dell’intero testo normativo, **appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non di una pena accessoria**, come in precedenza ritenuto dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta, come s’è detto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 186, 2° c., lett. c), del Codice della Strada limitatamente alle parole “ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale”).

Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell’altrettanto novellato art. 187, 1° c.), quanto al sequestro, all’art. 224-ter, introdotto con la legge di riforma, secondo cui “nelle ipotesi di

reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'art. 213, in quanto compatibili". Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle "ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo", sicché l'art. 224-ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe solo amministrativamente prevista e disciplinata, del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie.

La ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per l'illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell'illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione"

dell'illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, tanto evocando i principi stabiliti dall'art. 2, 4° c., c.p. ed 1 L. n. 689/1981.

Tale situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla sentenza delle Sezioni Unite del 16 marzo 1994, n. 7394: **non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all'apparato sanzionatorio tipico dell'art. 17 c.p.. In siffatto contesto deve ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo (anziché penale) essendo, per definizione, più favorevole per l'imputato.**

Quanto al sequestro, in particolare (per quel che nella specie rileva), salvo il profilo riconducibile all'art. 321, 1° c., c.p.p., esso, come richiamato dalle norme incriminatrici (artt. 186, 187 C. d. S.), appare espressamente disciplinato solo come sequestro amministrativo. Tanto induce a ritenere il disposto in proposito degli artt. 186, 2° c., lett. c), e 187, 1° c.: "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter"; ed il richiamo non contiene espressioni "in quanto compatibili" o "salvo che ..." o similari. Tale onnicomprensivo dettato della norma individua i soggetti legittimati a disporlo (l'agente o l'organo accertatore della violazione), i

successivi adempimenti (la trasmissione del verbale al prefetto territorialmente competente), la opposizione al provvedimento di sequestro (che è quella di cui all'art. 205). L'applicabilità di tali disciplina e procedura nei casi disciplinati dagli artt. 186 e 187 scaturiscono dall'espresso rinvio all'art. 224-ter effettuato da tali norme incriminatrici. Da tanto anche la dottrina che sinora si è interessata della materia ha tratto la conclusione che, in ogni caso, il sequestro a fini di confisca, nelle ipotesi di cui agli artt. 186 e 187, non possa più essere disposto dal giudice penale, ma debba essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa.

Quanto ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, in mancanza di disposizioni transitorie, v'è da considerare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedurali all'epoca vigenti; la loro perdurante legittimità, però, non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell'art. 321, 2° c., c.p.p., dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca amministrativa.

La novella normativa, difatti, come s'è detto, non ha abrogato l'istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica. Il sequestro venne a suo tempo legittimamente disposto secondo le regole all'epoca vigenti (tempus regit

actum); la misura, quindi, rimane valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l'atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti.

Contrariamente a quanto ritenuto dalle prime sentenze emesse da questa Suprema Corte in materia (Sez. IV, 21 settembre 2010, n. 38561; Sez. IV, 22 settembre 2010, n. 38569; Sez. IV, 23 settembre 2010, n. 38591), **deve ritenersi che anche in tale delineata situazione debba trovare applicazione il principio della perpetuatio iurisdictionis, sicché, per i procedimenti già iniziati sotto il vigore della pregressa legge (nella specie, la richiesta di decreto penale e la sua emissione sono intervenuti ben prima della sopravvenuta legge di riforma del 29 luglio 2010), è tuttora dato al giudice penale (senza investire l'autorità amministrativa) delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida. Ed egli è in grado e deve valutare la legittimità o meno, nella sua connotazione amministrativa, dell'operato sequestro, giacché, se si ritiene, quanto alle modalità di imposizione del vincolo, che valgano le norme all'epoca vigenti, per il resto tale legittimità appare ora valutabile solo alla stregua della sussistenza o meno di elementi**

inducenti a ritenere la legittimità dell'operato sequestro sotto il profilo amministrativo, cioè, in sostanza, la guida in stato di ebbrezza oltre i limiti indicati dalla lett. c) del 2° comma dell'art. 186, tale condotta nel contempo realizzando l'ipotesi di reato ivi prevista; siffatto accertamento coincide, quindi, del tutto con la verifica, precedentemente operata, della sussistenza o meno del fumes commissi delicti che costituiva presupposto anche del provvedimento di cui all'art. 321, 2° c., c.p.p..

Nella specie, si dà atto nel ricorso che il sequestro venne inizialmente "eseguito di iniziativa dal personale

Distaccamento di Pavullo della Polizia Stradale di Modena", tanto assolvendo al disposto del nuovo art. 224-ter C. d. S., secondo cui "l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ...". Sui presupposti legittimanti il sequestro amministrativo (il provvedimento impugnato dà atto di un rilevato tasso alcolemico di 1,84-1,81 g/l) non si appuntano rilevi gravatori da parte del ricorrente.

Il proposto ricorso va, dunque, rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N.
120/2010 NON PUO' PIU' ESSERE DISPOSTO IL
SEQUESTRO PREVENTIVO DEL VEICOLO AI SENSI DEL
CODICE DI RITO**

Cassazione penale, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 38570

In mancanza di norme transitorie nella nuova legge, il venir meno della natura penale della confisca comporta l'applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4 con la conseguenza che, ai casi di consumazione del reato avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo.

La nuova qualificazione della misura ablatoria preclude la possibilità di disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi del codice di rito.

[Omissis]

Ricorre per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, X.Y. avverso l'ordinanza emessa in data 18.12.2009 dal Tribunale di Palermo - Sezione per il Riesame, con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell'autovettura Mini Cooper tg. XXXXXXXX in data 16.11.2009 del GIP presso il medesimo Tribunale (in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2).

Deduce: 1) l'inosservanza degli artt. 161, 150 e 178 c.p.p., art. 171c.p.p., comma 1, lett. e) (nullità della notificazione all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale); 2) la violazione dell'art. 321 c.p.p. con riferimento all'art. 186 C.d.S., comma

2, lett. c) (la nullità del titolo genetico in ragione del carattere manifestamente apparente della prognosi di pericolosità sottesa all'imposizione della cautela); 3) l'inosservanza del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9, nonché dell'art. 321 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost. (contestando le argomentazioni addotte dal Tribunale in ordine al dedotto vizio motivazionale del decreto di sequestro).

Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso e all'effetto sul caso proposto delle modifiche legislative di recente intervenute, è necessario premettere alcune considerazioni conseguenti alla pubblicazione delle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 della Corte costituzionale e

25 febbraio 2010 n. 23428, Caligo, delle Sezioni Unite di questa Corte.

La Corte costituzionale - investita del problema relativo alla possibilità di applicare retroattivamente (in base all'art. 200 c.p., comma 1) la confisca del veicolo nel caso in cui l'art. 186 – nella formulazione conseguente alle modifiche intervenute in precedenza – la consenta in considerazione della natura di misura di sicurezza della confisca, ha anzitutto ritenuto che non fosse risolvibile in via interpretativa il problema con l'affermazione della non retroattività della confisca. Ha poi richiamato la giurisprudenza della medesima Corte che aveva affermato come la confisca potesse assumere, in relazione alle varie ipotesi previste da diverse leggi, natura diversa (pena o misura di sicurezza) a seconda delle finalità perseguite (reazione al reato commesso o salvaguardia di esigenze attinenti alla pericolosità della persona).

La Corte ha poi ritenuto che dovesse essere ritenuta la natura sanzionatoria della confisca del veicolo nel caso previsto dall'art. 186 C.d.S. e che, per evitare il rischio di applicazione retroattiva della norma, fosse sufficiente eliminare il richiamo all'art. 240 c.p. contenuto nell'art. 186.

In parte diverso è il percorso argomentativo delle Sezioni Unite che hanno invece ritenuto che il richiamo all'art. 240 c.p. non fosse significativo dell'attribuzione alla confisca della natura di misura di sicurezza bensì della volontà del legislatore di renderla obbligatoria (così si esprimono le sezioni unite: "Risulta allora chiaro che

il richiamo all'art. 240 c.p., comma 2 operato dall'art. 186 C.d.S., comma 2 sia stato effettuato esclusivamente per affermare la natura obbligatoria della sanzione della confisca del veicolo da tale norma prevista e non per qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico.").

Hanno inoltre ritenuto, le Sezioni Unite, che malgrado la diversa formulazione (perché manca il richiamo all'art. 240 allora contenuto nell'art. 186, comma 2) anche la sanzione prevista dall'art. 186, comma 7 (rifiuto di sottoporsi all'esame) abbia natura di sanzione penale accessoria obbligatoria. Con la conseguenza del divieto di applicazione retroattiva della sanzione ma dell'obbligatorietà della medesima.

Il quadro normativo è però di recente mutato nuovamente con l'entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) che ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni accessorie.

In particolare - per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il reato previsto dall'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall'art. 187 C.d.S. (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) - l'art. 33, comma 1 della L. n. 120 ha modificato l'art. 186, comma 2, lett. c) inserendo un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro (disciplinato dalla medesima norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all'art. 224-ter. L'art.

224-ter è norma introdotta dalla medesima L. n. 120 e qualifica espressamente la confisca come "sanzione amministrativa accessoria". La medesima norma prevede che, in questi casi, l'agente o l'organo accertatore, proceda al sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S.. **Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di guida).**

Questa diversa qualificazione produce effetti importanti sul tema della possibilità di disporre il sequestro preventivo del veicolo, essendo chiaro che se il sequestro preventivo è stato emesso per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321 c.p.p., comma 2) si fuoriesce palesemente dall'ambito di applicazione della misura cautelare reale perché sembra ovvio che la confisca cui fa riferimento questa norma è quella avente natura penale. Quanto al diritto intertemporale - in mancanza di norme transitorie nella nuova legge - il venir meno della natura penale della confisca comporta l'applicazione dell'art. 2 c.p.p., comma 4 con la conseguenza che, ai casi di consumazione del reato avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo.

Nel caso in esame il reato è stato consumato prima che entrasse in vigore la nuova disciplina e risulta dal testo del provvedimento impugnato che il tribunale per il riesame ha fatto principalmente riferimento al caso di confisca obbligatoria con ampia argomentazione in ordine alla sua efficacia giustificativa del disposto sequestro.

Il laconico richiamo all'art. 321 c.p.p., comma 1 e al pericolo di perpetuazione delle conseguenze del reato che pure il Tribunale fa, in prosieguo, s'appalesa meramente sussidiario e "riempitivo" nonché fondato su una motivazione che lo stesso giudice del riesame ritiene sostanzialmente insufficiente (ed invero è meramente tralatticia dell'enunciato normativo e rappresenta una mera supposizione), dal momento che evidenzia la propria carenza del potere di annullamento del decreto per vizi di motivazione, al punto da integrarla congruamente con il suddetto riferimento all'art. 321 c.p.p., comma 2. Dovendosi, quindi, ritenere che la misura cautelare reale sia stata mantenuta in base al disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 2 perché finalizzata alla confisca, consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché pronunciata da un giudice cui non era più attribuita la giurisdizione a pronunciarsi sulla legittimità del sequestro preventivo del veicolo.

Non ne consegue invece l'annullamento della misura cautelare impugnata. Il venir meno della cautela penale non implica infatti la caducazione del sequestro amministrativo - qualità assunta dal sequestro preventivo a

seguito della ricordata riforma normativa – con la conseguente applicabilità dell'art. 205 C.d.S. (opposizione innanzi all'autorità giudiziaria) cui il comma 5 del nuovo art. 224-ter espressamente rinvia.

Poiché il ricordato art. 205 prevede per l'opposizione il termine di trenta giorni copia della presente sentenza dovrà essere notificata al ricorrente e da tale notifica decorrerà il termine anzidetto.

Le altre censure proposte con il ricorso devono ritenersi assorbite in conseguenza dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone che copia della presente sentenza al ricorrente.

V. INCIDENTE STRADALE COMMESSO DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA

Anche il comma 2-*bis* dell'art. 186 C.d.S. – che configura la circostanza aggravante dell'incidente stradale - è stato modificato dalla recente L. 29 luglio 2010, n. 120 che è intervenuta sulla disposizione in parola raddoppiando la pena ed elevando il fermo amministrativo del veicolo da 90 a 180 giorni. Lo *ius novum* ha inoltre previsto la revoca della patente per l'ipotesi in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 gr/l.

Non possono invece trovare applicazione le misure alternative previste dal co. 9-*bis* dell'art. 186.

Sul tema si segnalano **Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3359** che ribadisce la natura autonoma del reato di guida in stato di ebbrezza rispetto all'omicidio e **Cass. pen., Sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083** che analizza approfonditamente la questione dell'elemento soggettivo dell'omicidio commesso da guidatore ubriaco, mettendo in luce il labile confine tra colpa cosciente e dolo eventuale.

NON SI CONFIGURA IL REATO COMPLESSO PER L'AUTOMOBILISTA UBRIACO CHE CAGIONA LA MORTE DI UNA PERSONA

Cassazione penale, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3359

(Pres. Morgigni – Rel. Izzo)

Sebbene l'art. 186 C.d.S. reciti che la contravvenzione è configurabile “ove il fatto non costituisca più grave reato”, tale clausola non determina, per il principio di specialità, un assorbimento della guida in stato di ebbrezza nel delitto di omicidio colposo, ciò perché tra le due disposizioni non si configura un concorso apparente di norme.

Nel caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, si configura pertanto un concorso di reati, non potendo neppure trovare applicazione la disciplina racchiusa nell'art 84 c.p. in tema di reato complesso.

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 28/4/2005, il Tribunale di Grosseto condannava C. V. per il delitto di cui all'art. 589 c.p. perché alla guida dell'auto Suzuki, percorrendo in ora serale la omissis, nell'affrontare una curva sinistrorsa, perdeva il controllo del veicolo, precipitando in una scarpata, così cagionando la morte del passeggero A. O..

L'imputato veniva condannato anche per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. in quanto da un esame ematologico svolto in Ospedale, subito dopo il fatto, emergeva un tasso alcolemico di g/l 1,02 (acc. in omissis il omissis).

All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione

concesse le attenuanti generiche e ritenuta la operatività dell'art. 81 c.p.; pena sospesa e non menzione.

2. Avverso la sentenza proponeva appello l'imputato, limitatamente alla condanna per la contravvenzione.

Con sentenza del 14/2/2008 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte che:

- la contravvenzione non era prescritta, in ragione della sospensione del dibattimento in primo grado dal 19/10/06 al 12/4/07, che aveva spostato il termine di estinzione alla data del 25/5/2008;

- l'eccezione relativa all'acquisizione del certificato al fascicolo per il dibattimento era tardiva, in quanto

doveva esser formulata in primo grado ai sensi dell'art. 491 c.p.p.;

- il prelievo ematico era stato effettuato in modo legittimo, in quanto effettuato in ospedale per ragioni di terapia post traumatica e quindi non necessitava alcun consenso dell'interessato;

- la perizia di ufficio svolta in appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., aveva confermato che l'imputato al momento del fatto si trovava in stato di ebbrezza alcolica.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:

3.1. la violazione di legge per non avere il giudice di appello dichiarato la estinzione per prescrizione della contravvenzione, alla luce della nuova disciplina della sospensione del termine di prescrizione per rinvio di udienza a causa di impedimento, introdotta dalla legge 251/05, e che lo limita a soli 60 giorni.

3.2. La violazione di legge, in quanto il certificato ospedaliero, attestante l'esame di laboratorio, in quanto atto ripetibile, non poteva essere inserito nel fascicolo per il dibattimento e tale eccezione era stata formulata tempestivamente in udienza preliminare.

3.3. La violazione dell'art. 15 c.p. laddove la contravvenzione non era stata ritenuta assorbita nel più grave reato di cui all'art. 589 c.p., ricorrendo una relazione di offesa ai medesimi beni giuridici in fasi diverse (di pericolo, la contravvenzione; di evento, l'omicidio); inoltre costituendo circostanza aggravante dell'omicidio colposo.

3.4. La violazione di legge laddove il giudice di merito aveva riconosciuto tra i due reati la continuazione, invece che il concorso formale; ed inoltre, laddove l'aumento di pena determinato per la contravvenzione era stata la reclusione, invece che l'arresto.

4. Il ricorso è infondato, ma la sentenza va annullata, limitatamente alla condanna per la contravvenzione dei cui all'art. 186 C.d.S., per sopravvenuta prescrizione.

4.1. La doglianza relativa alla intervenuta prescrizione della contravvenzione nel giudizio di appello è infondata. Invero la legge 251 del 2005, entrata in vigore in data 8 dicembre 2005 e che ha introdotto la riforma della prescrizione, tra cui le norme la cui applicazione è stata invocata dalla difesa del C., prevede all'art. 6 (nella interpretazione data dalla C. Cost. con la sentenza 393/06) che essa si applichi ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge.

Questa Corte di legittimità ha precisato che il giudizio di primo grado deve intendersi non più pendente al momento della deliberazione del dispositivo, sopravvenendo in tale momento la fase dell'eventuale impugnazione (cfr. Cass. SS.UU. 47008/09; conf., Cass. V, 25470/09, Lala).

Nel caso oggetto di giudizio, essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 28/4/2005, prima dell'entrata in vigore della riforma, correttamente il giudice di appello non ha fatto applicazione delle nuove disposizioni che limitano la sospensione della

prescrizione a due mesi, in caso di rinvio del processo per impedimento dell'imputato o del suo difensore.

In ogni caso, applicando le nuove disposizioni, il risultato non sarebbe stato più favorevole per l'imputato. Infatti, con la riforma, il termine complessivo della prescrizione per le contravvenzioni è stato elevato ad anni cinque. Per cui, tenuto conto della data del commesso reato (omissis), la prescrizione, anche senza sospensioni, si sarebbe maturata alla data del omissis, quindi successivamente alla sentenza di appello.

4.2. Infondata è anche la doglianza relativa all'acquisizione agli atti del certificato del Laboratorio di analisi dell'Ospedale di omissis (attestante l'ebbrezza del C.), in quanto atto ripetibile.

È bene premettere in proposito la distinzione tra documenti (a cui il codice di rito dedica un capo nel libro delle prove: artt. 234 e seg.) e gli atti processuali (il cui utilizzo è disciplinato negli artt. 511 e seg. attraverso lo strumento delle letture): i primi sono formati fuori dal procedimento in cui poi faranno ingresso; i secondi, invece sono costituiti dal susseguirsi degli atti del procedimento, spesso incorporati in verbali e che quindi sono oggetto di "documentazione" scritta ed eventualmente fonica o videoregistrata. Nel caso di specie non vi è dubbio che un certificato medico o di laboratorio di analisi, costituisca un documento e non un atto (cfr. Cass. III, 3259/98, Zizzo), in quanto formato fuori (se non necessariamente prima) del

procedimento (cfr. Cass. V, 5337/99, Di Marco).

Pertanto correttamente il certificato di laboratorio è stato acquisito agli atti e preso in considerazione dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 234 c.p.p.

Peraltro la rilevanza di tale certificazione in giudizio è stata limitata, avendo la Corte di Appello, svolto una perizia tecnica per accertare lo stato di ebbrezza del C. al momento del fatto, la quale ha dato esito positivo.

4.3. Con il terzo motivo di censura la difesa dell'imputato ha lamentato la violazione di legge laddove il giudice di merito non aveva dichiarato l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. nel delitto di omicidio colposo, ciò ai sensi dell'art. 15 c.p. ovvero, sebbene tale norma non sia stata espressamente richiamata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 84 c.p.

4.3.1. Infondata è la doglianza con riferimento all'art. 15 c.p.

Invero, sebbene l'art. 186 C.d.S. reciti che la contravvenzione è configurabile "ove il fatto non costituisca più grave reato", tale clausola non determina, per il principio di specialità, un assorbimento della guida in stato di ebbrezza nel delitto di omicidio colposo, ciò perché tra le due disposizioni non si configura un concorso apparente di norme. Quest'ultimo si realizza quando una norma si pone come speciale rispetto a quella generale e cioè quando contiene tutti gli elementi costitutivi di quella generale e, altresì, un *quid pluris*.

Nel caso che ci occupa, non sussiste un rapporto tra genere a specie tra l'art. 186 C.d.S. ed l'art. 589 c.p., essendo nettamente distinte le tipicità dei fatti ed avendo i reati oggetti giuridici diversi: l'incolumità pubblica la contravvenzione; la vita il delitto.

4.3.2. Più suggestiva, sebbene anch'essa infondata, è invece la tesi della ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di reato complesso (in senso stretto).

Dispone infatti il primo comma dell'art. 84 c.p. che “Le disposizioni degli articoli precedenti [concorso di reati, reato continuato, ecc.] non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato”.

Ne ha dedotto la difesa del C. che essendo stato contestato all'imputato l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, c. 2°) ed in particolare il citato art. 186, la contravvenzione resterebbe assorbita nell'omicidio quale reato complesso.

Orbene, va premesso che la finalità dell'art. 84 c.p. è quella di garantire un trattamento sanzionatorio equo nel caso in cui un reato “smarrisca” la propria autonomia fondendosi in un altro. Va anche precisato che non esiste nel nostro ordinamento una figura generale di reato complesso, ma singole figure previste nella parte speciale del codice ed eventualmente in altre leggi.

Ciò premesso, può dirsi che nel caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla

circolazione stradale si configuri un reato complesso, in cui le contravvenzioni stradali perdono la loro autonomia di reato?

La risposta deve essere negativa, ben potendosi configurare il concorso di reati.

Invero, come già osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124 del 1974, l'art. 84 c.p. pretende che di un reato facciano parte, come elementi costitutivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sé autonomi “reati”.

Nell'art. 589, co. 2°, c.p. invece, vengono in modo generico richiamate le norme sulla circolazione stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti amministrativi e contravvenzioni, con ciò mostrando che il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali.

Deve pertanto condividersi la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sebbene risalente, che nega nel caso in questione l'applicabilità dell'art. 84 c.p., non verificandosi una totale perdita di autonomia dei reati contravvenzionali stradali ed una fusione con l'omicidio colposo aggravato (cfr. Cass. V, 2608/79, Schiavone; Cass. IV, 1103/71, Bacci; Cass. I, 1638/71, Antonelli).

Inoltre, e con specifico riferimento al rapporto tra l'art. 589 c.p. e l'art. 186 C.d.S., va ricordato che perché

ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 84, è necessario che il reato assorbito abbia con quello in cui si fonde un legame causale con carattere di immediatezza (cfr. Cass. II, 10812/95, Marinino).

Nel caso di specie, il C. ha iniziato la consumazione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ben prima della consumazione del delitto di omicidio, pertanto anche sotto tale profilo, in assenza di un'immediata coincidenza causale tra le due violazioni, non può configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 84.

Il motivo di censura è pertanto infondato.

4.4. In ordine alla doglianza relativa alla “riunione”, ai sensi dell'art. 81 c.p. (continuazione), del delitto di omicidio colposo e della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con la conseguente applicazione del cumulo giuridico delle pene, sebbene tale censura non appaia infondata, non essendo stata contestata

per i due reati la colpa cosciente (cfr. Cass. IV, 3579/06, Galluzzo), essa resta assorbita dal fatto che nelle more del processo è sopraggiunta la prescrizione della contravvenzione.

Per cui la sentenza deve essere annullata limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. ed il relativo aumento di pena di dieci giorni deve essere eliminato dalla pena definitiva, che rimane quindi determinata in mesi otto di reclusione, per il solo omicidio colposo.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 186 C.d.S., perché estinto per prescrizione; elimina il relativo aumento di pena di giorni dieci di reclusione.

OMICIDIO COMMESSO DA GUIDATORE UBRIACO: DOLO EVENTUALE O COLPA COSCIENTE?

Cassazione penale, Sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083

(Pres. Mocali – Est. Marzano)

La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione va individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione.

Il dato differenziale tra i due coefficienti psicologici si coglie già nella previsione dell'evento che nel dolo eventuale si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta.

Al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa con previsione dell'evento, non è pertanto sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere a riguardo alla reale previsione e volizione di esso, ovvero all'imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto.

Svolgimento del procedimento

1. Il 9 luglio 2008 il GIP del tribunale di Salerno applicava a B.M.G. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio colposo, così qualificata l'originaria imputazione del PM di omicidio volontario. Sull'appello di quest'ultimo, il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 5 settembre 2008, confermava il provvedimento del GIP.

Chiariva in fatto l'integrativo provvedimento di applicazione della misura che verso le ore 21 del 6 luglio 2008 il B. si trovava alla guida di un'autovettura nel centro urbano di Salerno (con a bordo altri amici) ed aveva investito due persone (una era poi deceduta per le ferite riportate; l'altra aveva riportato gravi lesioni) che si trovavano sul marciapiedi, finendo poi la sua corsa contro la vetrina di un negozio; circa cinquanta metri prima

del luogo in cui era avvenuto l'impatto con i pedoni l'indagato si era fermato ed aveva avuto un alterco con due persone, che si trovavano a bordo di un motorino e dopo il litigio verbale era ripartito a forte velocità, facendo sgommare le ruote e perdendo, poi, il controllo dell'autoveicolo; egli era in stato di ebbrezza alcolica, essendogli stato riscontrato un tasso alcol emico di 1,05 g/l.

Il Tribunale del riesame, richiamata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, osservava che “la giovane età del conducente, il veicolo di grossa cilindrata (una BMW) nella propria disponibilità da una settimana appena, rende evidente il quadro di un giovane spericolato ed eccitato dell'aver a disposizione un veicolo di notevole potenza che lo ha portato ad una condotta di guida estremamente imprudente e negligente. L'entusiasmo della nuova auto, in uno alla compagnia di altri amici, al desiderio di attrarre l'attenzione e ostentare il grosso veicolo sgommando per il centro cittadino e procedendo a velocità eccessiva, si confà proprio con la giovane età del soggetto agente. L'aver poi affrontato più volte ... lo stesso percorso senza ostacoli o pericoli di sorta, ha di certo giocato un ruolo importante e contribuito a sostenere la condotta di guida spericolata ed incurante di ogni regola imposta ...”. Soggiungeva che lo “stato di ubriachezza ... certamente ha contribuito ad ingenerare nell'agente il senso di onnipotenza che in uno alla giovane età ha consentito di agire convinto di non correre rischi di sorta,

confidando nelle proprie capacità di guida”, non potendosi condividere la tesi del PM, “che la propria inesperienza nella guida avrebbe portato il B. a prevedere l'evento ed ad accettarne il rischio di verificaione ...”; e che “lo stato di ebbrezza alcolica, che sia lieve o che sia notevole, è in ogni caso di ostacolo alla possibilità di intravederne una condotta cosciente di una persona che “accetta il rischio di verificaione dell'evento ...”. Rilevava, infine che, sebbene l'evento fosse concretamente possibile per la condotta di guida e le circostanze di tempo e di luogo, non può trarsi direttamente per ciò che il B. lo abbia previsto e ciononostante abbia agito accettandone la possibilità di verificaione ...”, occorrendo “qualche elemento in più che consente di ritenere sussistente la previsione dell'evento e l'accettazione del rischio di verificaione ...”

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno, denunciando:

a) Il vizio di legge. Premesso che “su un punto vi è convergenza fra la tesi del PM, la tesi del GIP e quella del Tribunale”, che cioè “B. ha agito prevedendo l'evento”, rileva che “per aversi dolo eventuale va portata la prova della volontà intesa quale adesione o consenso all'evento; è necessario, in altri termini, che l'evento “sia stato rappresentato dal soggetto come una conseguenza, probabile o solo possibile in modo apprezzabile, della sua azione, purché egli non abbia agito nel ragionevole convincimento, o,

almeno, nella speranza di una mancata verifica...”: nella specie sarebbe “assolutamente pacifico” che la condotta dell’indagato “è consistita nell’accettazione del rischio, nell’adesione al verificarsi dell’evento, in presenza di dati di fatto, dai quali escludere con elevato grado di verosimiglianza che egli abbia potuto coltivare la certezza o la probabilità o solo anche la mera speranza di evitare l’evento e, ancora, in assenza di dati di fatto idonei a dimostrare che egli, sia pure in extremis, abbia posto in essere una condotta contraria e, pertanto, sintomatica di un disvalore...”. Saggiunge che “è da escludere che la giovane età e la inesperienza possano essere adottati quali elementi di demarcazione fra dolo eventuale e colpa cosciente...” e “l’assenza di tracce di frenata non consente nemmeno di ipotizzare che egli in extremis abbia disvoluto l’evento, revocando, sia pure tardivamente, quella adesione al rischio in precedenza manifestata; nulla, in definitiva, consente di affermare che egli abbia agito senza accettare l’evento, né in termini di certezza, né in termini di verosimiglianza, né in termini di mera possibilità”;

b) Il vizio di manifesta illogicità. Il provvedimento impugnato – rileva il ricorrente- ha affermato, “a distanza di pochi righe”, che “è proprio tipico della giovane età agire con incoscienza” e poi che “il giovane pur raffigurandosi il pericolo ha confidato nella propria capacità di guida in grado di evitare l’evento nel convincimento di essere più bravo degli altri”: quindi, “da una

lato il guidatore è ritenuto incosciente per la giovane età, dall’altro è in grado di raffigurarsi l’evento”, sicché “si è in presenza di un ossimoro: la colpa cosciente dell’incosciente”. Anche per quanto riguarda la ritenuta inesperienza, nel provvedimento impugnato “si profila l’ipotesi, affatto originale ed eccentrica, della inesperienza putativa...”.

Motivi della decisione

3. Le proposte doglianze non sono condivisibili.

E’ ben noto, invero, che, come pure richiama il provvedimento impugnato, la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede nella considerazione che - per mutuare l’espressione di autorevole dottrina – “il dolo eventuale è rappresentazione della (concreta) possibilità della realizzazione del fatto e accettazione del rischio (quindi, volizione) di esso; la colpa cosciente è invece rappresentazione (astratta, o meglio, “semplice”) possibilità della realizzazione del fatto, ma accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto non si realizzerà (quindi, non- volizione) “. E la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di ribadire siffatti principi, chiarendo che “la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l’identità di prospettiva,

respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione" (Cass., Sez. IV, 10.10.1996, n. 11024). Quindi, "il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta" (Cass., Sez. I, 8.11.1995, n. 832, id., Sez. I, 24.2.1994, n. 4583; id. Sez. I, 3.6.1993, n. 7382; id., Sez. I, 28.1.1991, n. 5527; id., Sez. I 12.1.1989, n. 4912). E s'è anche al riguardo pertinentemente chiarito che, "al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa con previsione dell'evento, non è sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere a riguardo alla reale previsione e volizione di esso, ovvero all'imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto" (Cass., Sez. I, 15.7.1998, n. 6581).

La indagine sulla sussistenza dell'una o dell'altra di tali distinte ipotesi postula, quindi, pur sempre un accertamento ed una valutazione di merito sulla ricorrenza o meno dei distinti presupposti soggettivi sui quali si situa la linea di demarcazione tra le stesse.

Orbene, ciò posto, deve riconoscersi che, nella specie, i giudici del merito

hanno dato congrua certezza del percorso argomentativo seguito nel prevenire alla resa situazione. Hanno, in sostanza, rilevato che "la giovane età del conducente" e la sua disponibilità di un "veicolo di grossa cilindrata" rendevano evidente "il quadro di un giovane spericolato ed eccitato", indotto ad "una condotta di guida estremamente imprudente e negligente" e intesa a "rimarcare agli occhi degli amici passeggeri e dei ragazzi che poco prima avevano contestato la guida pericolosa, la propria sicurezza, il predominio e la padronanza dell'auto e della strada". Hanno considerato – richiamando un arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte – che, "non essendo provata una volontà diversa, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, altrimenti si finirebbe per sostenere l'esistenza di dolo *in re ipsa* per il solo fatto della condotta rimproverabile con conseguente inversione dell'onere della prova". Ed hanno ulteriormente rilevato che il riscontrato "stato di ubriachezza ... certamente ha contribuito ad ingenerare nell'agente il senso di onnipotenza che in uno alla giovane età ha consentito di agire di non correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità di guida", considerando, sotto un profilo più generale, che "lo stato di ebbrezza alcolica che sia lieve o che sia notevole" malamente si concilia con una "condotta cosciente di una persona che "accetta il rischio di verifica dell'evento ...", conclusivamente ritenendo che "dagli elementi ... a disposizione di questo collegio tutto sembra far propendere per una bravata

di un ragazzo, convinto di essere più bravo degli altri a guidare convinto che nulla gli sarebbe potuto accadere”.

Tale argomentare, come si vede, si fa carico della deliberazione di tutti gli elementi di giudizio e circostanze acquisiti alla realtà procedimentale e procede ad una loro valutazione di merito che si appalesa improntata ad inscalfittibile acribia, che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, *ictu oculi*. Né tanto è possibile inferire dalla adotta contraddittorietà individuata dal ricorrente in un passo della decisione impugnata: appare, difatti, evidente, nel complessivo ed unitario contesto del ragionamento giustificativo esplicitato dai giudici di merito, che, quando si parla di “giovane età che (porta a) sopravvalutare le proprie capacità e agire con incoscienza ...”, tale ultima espressione va assunta non come “totale mancanza di coscienza o di lucidità mentale”, ma come “colpevole noncuranza o avvertenza”, secondo la diversa significazione ad essa attribuita nei dizionari linguistici, quindi del tutto compatibile con la ritenuta sussistenza di una colpa con previsione, piuttosto che del dolo eventuale.

In definitiva, i rilievi gravatori del ricorrente appaiono per lo più improntati ad una critica della valutazione (di merito) esplicitata dal provvedimento impugnato ed alla prospettazione di un diverso apprezzamento (ancora di merito) degli stessi elementi di giudizio valutati dai giudici del merito. Ma, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è

quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996); id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12).

D'altra parte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o – a seguito della modifica apportata all'art. 606.1, lett. E), c.p.p. dall'art. 8 della L. 20.2.2006, n. 46 – da “altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame”, il che vuol dire – quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'*iter* argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro *iter*, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si pestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite, in tesi, di eguale

crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30).

4. Il ricorso va, dunque, rigettato.

Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, c. 1-ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, c. 1-ter, disp. att. c.p.p.

IL COMMENTO¹

di Sara Farini

Il caso affrontato

Un soggetto di giovane età, non particolarmente esperto alla guida, a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata ed in accertato stato di ebbrezza, investiva due pedoni in pieno centro urbano, uno dei quali, a causa delle ferite riportate, decedeva.

Nel corso del processo, ricostruita la dinamica dei fatti, era emerso che il giovane, circa una cinquantina di metri prima del luogo in cui era avvenuto l'impatto, aveva avuto un litigio con alcuni ragazzi a bordo di uno scooter, al termine del quale era ripartito a forte velocità, "sgommando" e perdendo rapidamente il controllo del veicolo, tanto che – senza neppure tentare una frenata *in extremis* – aveva investito due pedoni che si trovavano sul marciapiede, concludendo la sua folle corsa contro la vetrina di un negozio.

Durante la parentesi cautelare, il Gip qualificava il reato come omicidio colposo, in luogo dell'originaria contestazione dell'Accusa in termini di omicidio volontario; anche il Tribunale del Riesame, investito della questione in sede di gravame, confermava l'imputazione colposa.

Proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica, alla Suprema Corte viene in sostanza domandato di qualificare correttamente l'elemento soggettivo: si tratta di colpa cosciente o di dolo eventuale?

La soluzione offerta dalla Suprema Corte

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte torna ad affrontare il problema della configurabilità del dolo eventuale o della colpa cosciente con specifico riferimento al settore della circolazione stradale, allineandosi al prevalente orientamento pretorio che *in subiecta materia* tende a ravvisare, nella quasi totalità dei casi, un atteggiamento di tipo colposo che si connota per il ricorso ai parametri standard della negligenza e della imprudenza, oltre che della colpa specifica da inosservanza di leggi e regolamenti.

Non è un caso infatti che anche nella manualistica classica si faccia ricorso a titolo esemplificativo alla figura dell'automobilista temerario, quale prototipo di soggetto che tiene un comportamento criminoso assistito da colpa con previsione: egli, infatti, è per lo più consapevole della concreta pericolosità della propria condotta imprudente, per cui si rappresenta la possibilità di verifica dell'evento lesivo, risolvendosi tuttavia ad agire

¹ Il commento in forma integrale "La sottile linea di confine fra dolo eventuale e colpa cosciente" si può leggere sulla rivista bimestrale per la formazione e l'aggiornamento professionale *Il diritto per i concorsi*, 2009, 4, 38 ss.

nella convinzione che questo non si verificherà, per superficialità, avventatezza, eccessiva fiducia nelle proprie doti di guidatore, conoscenza del percorso, esperienza ecc.².

Ciò detto, nella pronuncia che si analizza, la Cassazione richiama innanzitutto l'impostazione prevalentemente accolta in dottrina e giurisprudenza e che fonda il *discrimen* fra dolo eventuale e colpa cosciente nell'accettazione del rischio. Scrivono infatti i giudici di legittimità: *“la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione”*³.

Si osserva inoltre che già sul piano intellettuale i due coefficienti psicologici si differenziano, dal momento che la previsione dell'evento si atteggia in maniera diversa, in quanto essa *“nel dolo eventuale si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta”*⁴. Dolo eventuale e colpa cosciente si distinguono quindi, innanzitutto, sotto il profilo della rappresentazione, per la diversa previsione dell'evento, oltre che sul piano volitivo per l'accettazione del rischio.

Tanto premesso in termini generali, la Suprema Corte evidenzia la necessità di procedere in ogni caso ad un'indagine in concreto, diretta a scandagliare l'effettivo atteggiamento psicologico dell'agente, pena altrimenti il rischio di giungere ad affermare l'esistenza di un *dolus in re ipsa*, per il solo fatto di aver tenuto un comportamento rimproverabile.

In quest'ottica, viene allora analizzato il percorso argomentativo tracciato dai giudici di merito per giungere all'affermazione di una responsabilità di tipo colposo: si tratta di un ragionamento che la Cassazione mostra di condividere in ogni suo aspetto.

Così, gli elementi di fatto che connotano il caso concreto, quali la giovane età del guidatore, la disponibilità di un veicolo di grossa cilindrata, l'inesperienza alla guida, letti nel contesto in cui si inserisce la condotta criminosa – la presenza di alcuni amici all'interno dell'autovettura, il precedente litigio con alcuni ragazzi a bordo di uno scooter che avevano rimproverato all'imputato una condotta eccessivamente imprudente – inducono a ravvisare nell'episodio in questione una “bravata”, un comportamento eccessivamente imprudente ed azzardato, posto in essere unicamente per attrarre l'attenzione di terze persone (gli amici e ai ragazzi presenti sul luogo) e dimostrare loro di avere padronanza dell'auto, di essere in grado di condurla agevolmente in pieno centro a velocità elevata.

Ed anche lo stato di ebbrezza, lungi dall'essere interpretato come sintomo di accettazione del rischio o di disprezzo per la vita altrui, viene valorizzato per edificare l'imputazione a

² MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 325.

³ Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. V, 25 novembre 1986 n. 13274; Cass. pen., Sez. I, 27 luglio 1993 n. 7382; Cass. pen., Sez. IV, 20 dicembre 1996 n. 11024; e più recentemente, Cass. pen., Sez. IV, 31 ottobre 2008 n. 40878.

⁴ Così anche Cass. pen., Sez. I, 8 novembre 1995, n. 832; Cass. pen., Sez., I, 24 febbraio 1994, n. 4583; Cass. pen., Sez., I, 3 giugno 1993, n. 7382; Cass. pen., Sez., I, 28 gennaio 1991, n. 5527.

titolo di colpa, dal momento che tale stato di alterazione avrebbe contribuito ad aumentare il senso di onnipotenza e l'eccessiva fiducia in se stesso del giovane guidatore. In particolare si legge nella pronuncia in commento che *“lo stato di ubriachezza alcolica che sia lieve o che sia notevole malamente si concilia con una condotta cosciente di una persona che accetta il rischio di verifica dell'evento”*, esso, cioè, risulta incompatibile con un atteggiamento cosciente di ponderazione degli interessi in gioco, di deliberazione ed accettazione del rischio, che costituiscono il *proprium* del dolo eventuale.

Così riassunti gli indici rivelatori dell'atteggiamento psicologico del reo e ricostruita in tali termini la dinamica dei fatti, la Cassazione conclude per l'imputazione a titolo di omicidio colposo, precisando inoltre che, in mancanza di prova del dolo, sotto forma di accettazione del rischio, deve sostenersi la ricorrenza di una colpa con previsione, pena altrimenti il rinvenimento di un atteggiamento doloso in corrispondenza di qualsiasi condotta criminosa.

VI. GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DOVUTA ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L'art. 187 C.d.S. punisce con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dovuto alla previa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con la fattispecie in discorso, il legislatore non sanziona semplicemente colui che guida dopo aver assunto le suddette sostanze, ma colui che guida in **stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di stupefacenti** (vedi **Cass. pen., Sez. IV, 23 febbraio 2010, n. 7270**)

Analogamente a quanto previsto dall'art. 186, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente** di guida da uno a due anni; se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata.

Le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà per: *a*) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; *b*) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone; *c*) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose; *d*) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati (novità introdotta dalla l. n. 120/2010).

In deroga all'ordinario regime di bilanciamento tratteggiato dall'art. 69 c.p., è fatto divieto al giudice di ritenere le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante in esame. Le diminuzioni di pena si operano pertanto solo dopo aver operato l'aggravio sanzionatorio.

Se il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lett. *d*) è disposta la **revoca della patente**; si procede nello stesso senso anche in caso di recidiva nel triennio.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale, è sempre disposta la **confisca del veicolo** con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope **provoca un incidente stradale**, le pene sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata.

La pena dell'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Anche per questa aggravante è previsto il regime speciale, di deroga alla disciplina ordinaria del bilanciamento *ex art. 69 c.p.*, di cui si è detto sopra.

Come per la guida in stato di ebbrezza, al di fuori dei casi in cui il conducente provochi un sinistro stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del **lavoro di pubblica utilità**.

In caso di **rifiuto di sottoporsi ad accertamenti**, il conducente è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA: PER LA SUSSISTENZA DELL'ILLECITO NON BASTA L'AMMISSIONE DELLA PREVIA ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Cassazione penale, Sez. IV, 23 febbraio 2010, n. 7270

(Pres. Morgigni – Rel. Izzo)

La condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 Cod. della Strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione.

Mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2° dell'art. 186 C.d.S.; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psico-fisica.

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 11/6/2007 il Tribunale di Padova, condannava Omissis per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. per avere guidato un'auto in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti (fatto acc. in Padova il 24/7/2005).

Con sentenza del 5/2/2009 la Corte di Appello di Venezia, confermava la pronuncia di condanna, determinando la pena in giorni 15 di arresto ed euro 600 di ammenda, concesse le attenuanti generiche, pena sospesa e non menzione.

Osservava la Corte che la responsabilità dell'imputato, pur non emergendo da analisi biologiche, a cui l'imputato si era rifiutato di sottoporsi, emergeva dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali avevano visto l'auto circolare a zig-zag; inoltre, durante un controllo effettuato circa 15 minuti prima all'interno di un garage, avevano visto l'imputato gettare in terra una siringa ed un fazzoletto sporco di sangue ed avevano notato un'ecchimosi sul braccio; lo stesso Omissis aveva ammesso in tale occasione agli agenti

di essersi poco prima iniettato dello stupefacente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:

2.1. la violazione della legge processuale, per avere il giudice, per formare il proprio convincimento, fatto uso di prove inutilizzabili, in quanto vietate dalla legge. Ciò con riferimento alla dichiarazione resa dal Omissis ai verbalizzanti di avere fatto da poco uso di droga e su cui la P.G. non poteva deporre e che in ogni caso erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.

2.2. Il difetto di motivazione per essere giunti i giudici di merito alla pronuncia della condanna, sulla base di elementi di prova sintomatici e non sulla base di accertamenti scientifici, così come previsto dalla legge.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

3.1. In ordine alle doglianze di natura processuale formulate, esse sono prive di fondamento.

Invero le dichiarazioni rese dal Omissis alla Polizia, in garage, non possono considerarsi “indizianti” (art. 63 c.p.p.), in quanto fatte in un momento in cui il predetto ancora doveva mettersi alla guida dell'auto e pertanto non era accusato della contravvenzione di cui al cit. art. 186; inoltre, l'uso personale di stupefacenti non integra alcuna fattispecie delittuosa.

Né sulle dichiarazioni raccolte dai poliziotti vi era divieto di testimonianza, ai sensi dell'art. 62 c.p.p., in quanto dette dichiarazioni erano state captate al di fuori del procedimento.

Ne consegue la infondatezza delle censure di inutilizzabilità delle deposizioni.

3.2. Quanto alla configurabilità del reato, va osservato che **questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 Cod. della Strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione** (Cass. IV, 33312/08, Gagliano).

In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2° dell'art. 186 C.d.S.; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psico-fisica.

Nel caso di specie il giudice di merito ha certamente motivato adeguatamente sulla pregressa assunzione di droga da parte del Omissis, ma tale accertamento non è stato supportato da analisi biologiche, sicché non è dato di sapere

quale sia stata l'entità dell'assunzione e se la stessa ha indotto uno stato di “alterazione”, ben essendo possibile che la sostanza assunta avesse modesta efficacia drogante.

Alla luce di quanto detto, si impone l'annullamento della sentenza

impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120: LE MODIFICHE ALLE NORME

PENALI

(Estratto)

Art. 33

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni per i neo patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)

1. All'**articolo 186** del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;

2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona

estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

b) il comma 2-*bis* e' sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:

«Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»;

d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale,

tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente:

«Art. 186-bis. – (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). – 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5

grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età». Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

3. All'**articolo 187** del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero

in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale»;

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

e) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;

f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;

g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»;

h) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 43

(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

1. All'**articolo 219** del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

2. All'**articolo 219-bis** del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».

4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:

«Art. 223. – (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».

5. L'articolo 130-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' abrogato.

6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera *a*) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 44

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e

disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 224-ter. – (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se e' stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213

e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.